

ATTO N. ORD 102

DEL 28/05/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 57

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 32 “della Valle di Viù” dal Km 32+500 al Km 37+160, in Comune di Usseglio (TO). Ordinanza di apertura estiva tratto dall’abitato di Margone al Lago di Malciaussia con istituzione di obblighi e limitazioni al transito, limite di velocità, divieto di sorpasso, di sosta e di fermata.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la S.P. n. 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone ed il Lago di Malciaussia e' una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento plano-altimetrico molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che scende fino al lago di Malciaussia, che viene chiusa al transito nel periodo invernale causa l'impossibilità di attuare il servizio sgombrò neve;
- con D.D. della Città Metropolitana di Torino n. 6531 del 18/10/2024, trasmessa con nota prot. n. 148741 del 18/10/2024, venne istituita la sospensione della circolazione stradale lungo la S.P. n. 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone al Km. 32+500 ed il Lago di Malciaussia al Km. 37+160, situato nel territorio del comune di Usseglio a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con precipitazioni atmosferiche e nevicate in periodo notturno con temperature rigide e della conseguente impossibilità di attuare il servizio sgombrò neve ;
- a seguito di sopralluogo tecnico e delle ultime operazioni di pulizia e sistemazione della strada per la messa in sicurezza del pubblico transito è possibile dar corso alla riapertura del tratto di strada in oggetto;
- l'utilizzo della rete di strade di montagna necessita di precise regolamentazioni dettate dall'alternarsi degli eventi stagionali che le rendono percorribili solo in alcuni periodi dell'anno;
- considerate le caratteristiche geometriche ed altimetriche del tratto di strada che collega l'abitato di Margone con il lago di Malciaussia si ritiene necessaria l'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni:
- divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 6 metri;
- divieto di transito agli autobus;
- limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, divieto di sosta e divieto di fermata;
- sono esclusi dai divieti i veicoli delle forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso.

Preso atto delle motivazioni su esposte e delle condizioni meteo favorevoli, il tratto di strada può essere riaperto al pubblico transito in data 29/05/2025 ore 12,00 in quanto le condizioni di percorribilità lo consentono.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità

Operativa n. 5 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

di ordinare l' **apertura estiva** della strada alla circolazione disponendo contestualmente, al fine di garantire la sicurezza del transito, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di transito agli autobus, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed ai veicoli di lunghezza superiore a 6,00 metri, divieto di sosta e di fermata e divieto di sorpasso per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso, lungo la S.P. n. 32 "*della Valle di Viù*" dal km 32+500 al km 37+160 in Comune di Usseglio (TO) a partire dal giorno **29/05/2025 ore 12,00**.

In particolare al Comune di Usseglio spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni della presente ordinanza e la gestione e regolamentazione dei parcheggi in località Malciaussia.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 28/05/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

